

Comune di Sestu

Provincia di Cagliari

Via Scipione, 1 – 09028 - SESTU

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 20/2013

Fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2013.

L'anno duemilatredecim il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 19,00 in Quartu Sant'Elena alla via Dante Alighieri civico numero 144 presso lo Studio del Presidente, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

LASIO dott. Attilio, Presidente

PALOMBA dott. Giuseppe, Componente

PISANU dott. Piergiulio, Componente

Il Collegio dei Revisori

- acquisita la proposta di determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, dott.ssa Sandra Licheri, n. 1.327 del 26 giugno 2013 avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2013" operata con determinazione del Settore Affari Generali e Personale n. 1.327 del 26/06/2013";
- acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL e del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Sandra Licheri;

- acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL e del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Laura Saba.

Dato atto

- che la riforma della contrattazione collettiva, sia a livello nazionale, che decentrato costituisce una delle principali scelte contenute nella legge 15/2009, una norma che ricordiamo non è stata immediatamente operativa, in quanto legge delega, ma che non per questo deve essere sottovalutata nel suo grande rilievo;
- che la delega conferita dal legislatore ha una notevole ampiezza; le sue finalità possono così essere riassunte: “riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico”;
- che il punto di maggiore rilievo della legge delega è fondamentalmente quello, per riprendere la formula usata dal legislatore, di: “riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Aran”;
- che con il d.lgs. 1 agosto 2011, n.141, recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (pubblicato nella Gazz.Uff. 22 agosto 2011, n.194), il legislatore ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni punti delicati del d.lgs. n. 150/2009, tra i quali sono ricompresi anche vari aspetti concernenti la contrattazione collettiva e più in generale le relazioni sindacali, con particolare riferimento alla reale portata ed alla data di decorrenza delle nuove regole ed è stata altresì realizzata una limitata e circoscritta operazione di “restyling” della nuova disciplina in materia lavoro pubblico contenuta nel d.lgs.n.150/2009;
- che l’art.2, comma 3, della legge delega 4 marzo 2009, n.15, come è noto, in analogia alle pregresse previsioni contenute anche nelle altre leggi deleghe in materia di lavoro pubblico n. 421/1992 e n. 59/1997, ha disposto che: “Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri”;



- che prima della scadenza del termine stabilito dalla legge, dunque, il Governo si è avvalso della possibilità di ritornare su alcuni punti della precedente regolamentazione contenuta nel d.lgs. n. 150/2009;
- che alla base di tale ulteriore intervento, come evidenziato nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 141/2011, vi era sia la necessità di fornire chiarimenti certi, attraverso appunto lo strumento legislativo, in ordine alla reale portata ed alla data di decorrenza della efficacia di alcune disposizioni del suddetto decreto legislativo, al fine di garantire la correttezza dei comportamenti delle amministrazioni; sia l'esigenza di adeguare i contenuti stessi di alcune altre disposizioni del medesimo decreto legislativo alle effettive esigenze di alcune particolari tipologie di amministrazioni, così come emerse nella fase di applicazione della riforma, in modo da assicurare la più ampia coerenza delle nuove regole con gli assetti organizzativi delle amministrazioni ed evitare, conseguentemente, ogni possibile intralcio o difficoltà nell'attuazione delle stesse;
- che gli interventi di "manutenzione" posti in essere dal Governo, anche se quantitativamente ridotti, hanno comunque una indubbia rilevanza sotto il profilo qualitativo, in considerazione delle significative innovazioni introdotte nella pregressa formulazione di alcune disposizioni del d.lgs. n. 150/2009, afferenti a materie di indubbia complessità e delicatezza: relazioni sindacali, limiti in materia di conferimento di incarichi dirigenziali presso gli enti locali, valutazione delle *performances* e fasce di merito, risorse aggiuntive connesse al cosiddetto "dividendo dell'efficienza".

In particolare nella L. 15/2009 si prevede:

1. il "rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali";
2. il "potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali";
3. la "ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'Aran";
4. la riduzione del "numero dei comparti e delle aree di contrattazione", fermo restando che in questa materia l'ultima parola spetta ai contratti nazionali;
5. recepimento delle novità introdotte dal primo ricordato protocollo dello scorso gennaio tra Governo, parti sociali ed organizzazioni sindacali e cioè il portare a 3 anni la durata dei contratti sia per gli aspetti normativi che per quelli economici;

6. rafforzamento dei controlli sulla contrattazione decentrata integrativa;

la “semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi”.

Premesso

- che l’art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall’art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori ... A tal fine, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’Organo di Governo dell’Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- che, inoltre l’art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che *“le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”*;
- che l’art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40, comma 3, è effettuato dal Collegio dei Revisori ...”* che il parere dei Revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;




- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- che gli Enti sono tenuti a trasmettere all'A.R.A.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'Organo di Revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa.

Vista

- l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definito dalla delegazione trattante, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria;
- la quantificazione della spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- lo stralcio dei capitoli di bilancio con l'indicazione delle risorse appositamente previste nello stesso a copertura di tale spesa;
- l'indicazione degli istituti contrattuali applicati dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali;
- le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria attestate dal Responsabile del servizio.

Considerato che

il Decreto Legislativo 150/2009 attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha posto la necessità che la contrattazione integrativa collettiva assicuri adeguati livelli di efficienza e di produttività dei servizi pubblici, e che questi possano essere misurati con un sistema che incentivi l'impiego e la qualità delle performance individuali.



A tal fine l'articolo 40 terzo comma del decreto legislativo 165/2001 stabilisce" a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato...".

Principio ripreso dalla relazione illustrativa al Decreto Legislativo 150/2009 che indica la necessità di "mettere il cittadino al centro della programmazione (customer – satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza) e rafforzare il collegamento tra retribuzione e performance (premialità selettiva).

Risulta pertanto indispensabile al fine di poter erogare trattamenti economici accessori pianificare, controllare e rendicontare con le modalità rigorose delle norme sopra richiamate.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

per quanto di propria competenza parere favorevole in merito alla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001).

Si dichiara sciolta la seduta alle ore 21,00 del ché il presente verbale.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.


Quartu Sant'Elena, 24 luglio 2013

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Attilio Lasio (firmato)

Dott. Giuseppe Palomba (firmato)

Dott. Piergiulio Pisanu (firmato)



Comune di Sestu
Provincia di Cagliari
Via Scipione, 1 – 09028 - SESTU

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 21/2013

COMUNE DI SESTU

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 21,00 in Quartu Sant'Elena alla via Dante Alighieri civico numero 144 presso lo Studio del Presidente, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

LASIO dott. Attilio, Presidente

PALOMBA dott. Giuseppe, Componente

PISANU dott. Piergiulio, Componente

Il Collegio ha proceduto all'esame del seguente ordine del giorno:

1. pre-intesa contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 2013/2016;

Il Collegio in merito:

al primo punto all'ordine del giorno,

preso atto di quanto stabilito dal CCNL 1/4/1999, art. 5, comma 5, ribadito dal CCNL del 22/1/2004 per il personale delle Autonomie Locali e dall'articolo 40-bis, c.1 del D.Lgs n. 165/2001;

preso atto della pre-intesa contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 2013/2016;

preso atto della relazione illustrativa e della relazione tecnico -finanziaria;

Il Collegio dei Revisori

In merito al primo punto:

certifica la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per il quadriennio 2013/2016 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sulla negoziabilità dei singoli istituti previsti nei suddetti atti;

Si dichiara sciolta la seduta alle ore 22,00 del ché il presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Attilio Iasio (firmato)

Dott. Giuseppe Palomba (firmato)

Dott. Piergiulio Pisanu (firmato)